

Tribunale di Mantova, 24 luglio 2008 – Est. Jessica Bonetto.

Amministratore di sostegno – Nomina per l'ipotesi di futura incapacità del beneficiario finalizzata a conferire all'amministratore il potere di fare rispettare le direttive anticipate dell'interessato in materia di salute – Inammissibilità.

Non è ammissibile la nomina da parte del giudice tutelare di un amministratore di sostegno provvisorio in previsione di una futura incapacità del beneficiario, al fine di conferire al primo il potere di far rispettare le "direttive anticipate" in materia di salute (concernenti, in particolare, il rifiuto di consentire trasfusioni di sangue) quando l'istante è ancora capace di autodeterminarsi; in tale ipotesi, difetta, infatti, il presupposto dell'attuale "impossibilità dell'interessato a provvedere ai propri interessi", richiesto dall'art. 404 cod. civ., e verrebbe aggirato il principio di personalità del diritto alla salute. (mb)

IL GIUDICE TUTELARE
DEL TRIBUNALE DI MANTOVA

IL CASO.it

letto il ricorso depositato in data 23.7.08 da X.Y. per chiedere la nomina d'urgenza ai sensi dell'art. 405, comma 4° c.c. di un amministratore di sostegno provvisorio (nella persona di Z.Y.) in suo favore per il periodo in cui lo stesso si troverà ricoverato per subire un intervento chirurgico (28-29 luglio 2008) di sostituzione valvola aortica, conferendogli in particolare il potere di far rispettare le "direttive anticipate" (in particolare concernenti il rifiuto di "trasfusioni di sangue intero, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine o di plasma, neanche quando gli operatori sanitari ritengano che sia indispensabile per la mia sopravvivenza", autorizzando tutte le terapie alternative accettabili in armonia con quanto indicato nel documento "Direttive anticipate") espresse dall'istante con atto sottoscritto in data 3.06.07, sottoscritto per conferma anche in data 24.7.08 (documento c.d. "direttive anticipate" allegato al ricorso)

OSSERVA

Il ricorrente ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno affinché questi possa negare in sua vece il consenso a "trasfusioni di sangue intero, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine o di plasma, neanche quando gli operatori sanitari ritengano che sia indispensabile per la mia sopravvivenza", autorizzando tutte le terapie alternative accettabili in armonia con quanto indicato nel documento "Direttive anticipate", laddove nel corso del suo ricovero in ospedale per sottoporsi all'intervento di sostituzione della valvola aortica egli non sia in grado di farlo autonomamente perché sottoposto ad anestesia totale o comunque incapace di intendere e volere.

Tale domanda, tuttavia, ad avviso di questo giudice non può essere accolta difettando il presupposto ineffetibile dell'attuale "impossibilità dell'interessato a provvedere ai propri interessi" richiesto dall'art. 404 c.c. per addivenirsi alla nomina da parte del giudice tutelare di un amministratore di sostegno. Il signor X.Y., alla luce della documentazione prodotta (la patologia della quale risulta affetto l'istante consiste in "cardiopatia ischemica post-infartuale" che comporta in capo al soggetto difficoltà nei movimenti, ma non necessariamente incapacità psichica ad autodeterminarsi, come si desume dal fatto che l'interessato si è presentato personalmente presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale in data 23.7.08 firmando lui stesso il ricorso davanti all'operatrice A.M.S.) e delle allegazioni contenute nel ricorso (dove viene dato atto della persistente volontà dell'interessato a non essere sottoposto a trasfusioni), non può, infatti, ad oggi (dovendosi certamente i presupposti richiesti dall'art. 404 c.c. essere valutati al momento della proposizione del ricorso e della decisione del giudice) ritenersi nell'incapacità psichica di procedere lui stesso (anche nell'ambito delle dichiarazioni sul consenso informato che egli sarà chiamato a fornire prima di essere sottoposto a qualsiasi intervento al momento stesso del ricovero in ospedale) alle decisioni inerenti la propria salute e quindi al compimento

dell'atto per il quale egli ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno (rifiutare il consenso ad essere sottoposto a "trasfusioni di sangue intero, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine o di plasma, neanche quando gli operatori sanitari ritengano che sia indispensabile per la mia sopravvivenza", autorizzando tutte le terapie alternative accettabili in armonia con quanto indicato nel documento "Direttive anticipate").

IL CASO.it

Quanto al riferimento operato dall'istante all'art. 408, comma 2 ° c.c. (che consente la designazione dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato in previsione della propria futura incapacità, come nel caso in esame) va, infatti, osservato che tale norma riguarda la sola ipotesi di designazione dell'amministratore di sostegno (e quindi di individuazione della persona che verrà nominata quale amministratore di sostegno dal giudice tutelare - salva la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 408, comma 5° c.c. che legittimano il giudice a scegliere un soggetto diverso da quello indicato dal beneficiario - laddove la preventivata futura incapacità si verifichi) e non anche la diversa ipotesi di nomina di amministratore di sostegno, effettuabile dal giudice tutelare solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 404 c.c. e quindi dell'attuale impossibilità del beneficiario di provvedere autonomamente all'atto da delegare all'amministratore di sostegno. La nomina preventiva (quanto l'interessato è ancora capace di autodeterminarsi) da parte del giudice tutelare di un amministratore di sostegno per l'ipotesi di futura incapacità del beneficiario non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere non potendo in ogni caso la stessa diventare operativa in assenza di un previo accertamento da parte dello stesso giudice tutelare dell'effettiva intervenuta incapacità ai fini dell'operatività del provvedimento di nomina preventiva. Inoltre, consentire al giudice tutelare di nominare, in assenza di un'attuale incapacità dell'interessato, un amministratore di sostegno cui affidare le decisioni circa lo stato di salute del beneficiario nell'ipotesi di futura incapacità dello stesso finirebbe con l'aggirare il principio di personalità del diritto alla salute consentendone la delega a terzi (in assenza del presupposto dell'attualità dell'incapacità) tramite un provvedimento giurisdizionale quando la stessa non può essere volontariamente operata dalla parte.

Peraltro, la richiesta di nomina di amministratore di sostegno per il compimento delle attività suddette (rifiutare il consenso ad essere sottoposto a "trasfusioni di sangue intero, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine o di plasma, neanche quando gli operatori sanitari ritengano che sia indispensabile per la mia sopravvivenza" autorizzando tutte le terapie alternative accettabili in armonia con quanto indicato nel documento "Direttive anticipate") nel caso in esame oltre che inammissibile per carenza del presupposto dell'attuale incapacità a compierla da parte dell'interessato risulta anche carente sotto il profilo dell'interesse ad ottenere il provvedimento richiesto avendo il beneficiario (presentatosi personalmente presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Mantova per depositare il ricorso in esame, sottoscrivendo lo stesso alla presenza dell'operatrice A.M.S.) già espressamente dichiarato (nel documento "direttive anticipate" allegato e più volte richiamato nel ricorso, recante la sua sottoscrizione per conferma anche in data 24.7.08) di rifiutare "trasfusioni di sangue intero, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine o di plasma, neanche quando gli operatori sanitari ritengano che sia indispensabile per la mia sopravvivenza superflua" autorizzando tutte le terapie alternative accettabili in armonia con quanto indicato nel documento "Direttive anticipate" (direttive che l'interessato potrà espressamente reiterare davanti ai medici al momento stesso del ricovero in ospedale per l'imminente operazione prima di essere sottoposto a qualsiasi intervento) sicché l'eventuale dissenso in tal senso espresso dall'amministratore di sostegno nominato a tal fine risulterebbe meramente confermativo della volontà già espressa dal beneficiario.

IL CASO.it

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Mantova, 24.7.08